

..... trattamento fiscale ai sensi dell'art. 82, 2° e 3° comma
..... del D.Lgs n. 117/2017
Repertorio n. 8284 Fascicolo n. 6000
..... ATTO DI RETTIFICA
..... REPUBBLICA ITALIANA Registrato
L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque maggio a Bolzano
..... 25 maggio 2021 il 26/05/2021
alle ore diciotto e venti minuti. al n. 11518
In Merano, nel mio studio, in Piazza Teatro n. 21. serie 1T
Avanti a me **Benjamin Tengler**, notaio in Merano, iscritto presso il Collegio
Notarile di Bolzano, Esatti
..... è presente 0,00

PILATI ALICE, nata a Bolzano (BZ) il 9 maggio 1989, residente a 39044 Egna
(BZ), Via Roma n. 12, cittadina italiana
(codice fiscale: PLT LCA 89E49 A952H),
nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione:
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI EGNA, con sede in 39044 Egna
(BZ), Piazza della Scuola n. 3
(codice fiscale: 94023200218),
iscritta nel Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato della
Provincia Autonoma di Bolzano giusto decreto n. 134/1.1 del 16 settembre
1999.

La costituita, della cui identità personale sono certo, mi richiede di ricevere il
presente atto.

..... Si premette:

- che l'assemblea straordinaria dell'associazione CLUB ALPINO ITALIANO
- SEZIONE DI EGNA ha approvato, in data 20 marzo 2021, un nuovo statuto,
come da mio verbale di pari data repertorio n. 8.042, raccolta n. 5828,
registrato a Bolzano in data 26 marzo 2021 al n. 6.449, serie 1T;
- che il "Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI", autorità interna
competente a norma di statuto per l'approvazione di modifiche statutarie, con
comunicazione di data 6 maggio 2021, ha richiesto una correzione degli
articoli 5, 21, 24, 35 e 38 dello statuto approvato;
- che la comparente è stata autorizzata dall'assemblea ad apportare al verbale
ed allo statuto tutte le modifiche, integrazione e aggiunte chieste dalle
competenti autorità;
- che pertanto, con il presente atto, si procederà alla modifica degli articoli 5,
21, 24, 35 e 38 dello statuto nella forma richiesta.

Tanto premesso, la comparente, in virtù dei poteri conferiti dell'assemblea,

..... D I C H I A R A

di rettificare la delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e pertanto
il relativo atto di data 20 marzo 2021 come segue:

1. l'art. 5 (cinque) dello statuto viene approvato nella seguente nuova
formulazione corretta:

"**Art. 5 – Soci**

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione quali soci (di seguito anche
denominati associati) le persone fisiche che intendano collaborare al
raggiungimento degli scopi e non siano in contrasto con le categorie di soci
contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere



disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

3. Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

4. Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

5. Il Socio della Sezione che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

6. I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui."

2. l'art. 21 (ventuno) dello statuto viene approvato nella seguente nuova formulazione corretta:

"Art. 21 – Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili.

1. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, può essere rieletto consecutivamente una sola volta, e può essere nuovamente eletto dopo almeno un anno di interruzione.

2. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a 3 (tre) riunioni consecutive.

3. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per il motivo di cui al comma 3, ovvero per dimissione, per incompatibilità sopraggiunta, per la perdita della qualità di socio o per qualsiasi altro motivo compatibile con le norme in vigore, il Consiglio Direttivo procede con i consiglieri superstiti; qualora il numero dei consiglieri mancanti comprometta il raggiungimento del numero legale, si applicano le norme regolamentari dei CAI (vedi comma 5 del presente articolo).

4. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione."

3. l'art. 24 (ventiquattro) dello statuto viene approvato nella seguente nuova formulazione corretta:

"Art. 24 – Compiti e nomina del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio; è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati, resta in carica per tre anni, è rieleggibile consecutivamente una sola volta, mentre può essere nuovamente eletto dopo almeno un anno di interruzione; egli può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo il potere di rappresentanza; ha la firma sociale; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei

riguardi degli associati che dei terzi;

- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;.....
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;.....
- d) sottoscrivere la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- e) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;.....
- f) presentare all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre -- anni sociali completi."

4. l'art. 35 (trentacinque) dello statuto viene approvato nella seguente nuova formulazione corretta:

"Art. 35 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento."

5. l'art. 38 (trentotto) dello statuto viene approvato nella seguente nuova formulazione corretta:

"Art. 38 - Norma transitoria

1. Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad inserire nel presente Statuto ogni altra disposizione necessaria per adeguare lo statuto alle prescrizioni del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 ed alle norme di attuazione, comprese quelle richieste dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del CAI nell'ambito delle sue competenze in ordine all'approvazione delle modifiche statutarie a norma del precedente art. 37."

Tutte le restanti disposizioni dello statuto associativo, come approvato dall'assemblea il 20 marzo 2021 rimangono invariate.

Si allega al presente atto sotto la lettera „A“ la versione integrale dello statuto come sopra rettificato.

* * *

Il presente atto gode del trattamento fiscale di cui all'art. 82, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 117/2017 ed è pertanto esente dalle imposte di registro e di bollo.

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.

La costituita mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Del presente verbale, scritto con computer da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su tre pagine e parte della quarta di un foglio, ho dato lettura alla comparente che lo approva.

Si sottoscrive alle ore diciotto e quaranta minuti.

SOTTOSCRITTO: ALICE PILATI

BENJAMIN TENGLER



ALLEGATO
all'atto "A"
n. 8284 di Repertorio
n. 6000 di Raccolta

Statuto dell'associazione "CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Egna – Bassa Atesina ODV"

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'Associazione riconosciuta denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Egna – Bassa Atesina" con sigla "CAI – Sezione di Egna - Bassa Atesina", struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, è costituita quale associazione del Terzo Settore ed è denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Egna – Bassa Atesina ODV" (organizzazione di volontariato), di seguito denominata Associazione. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" deve essere e rimanere inserito nella denominazione sociale.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Egna. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Egna non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Bolzano, ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sottosezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
6. L'associazione è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. È soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento provinciale del Club Alpino Italiano, Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 2 – Natura

1. L'Associazione è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. Essa uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 – Scopi e attività

1. L'Associazione opera nei seguenti settori:

- 
- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (Art. 5, comma 1 lett. f) D.Lgs. 117/2017);
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 lett. i) D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
 - c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (Art. 5, comma 1 lett. k) D.Lgs. 117/2017);
 - d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Art. 5, comma 1 lett. e) D.Lgs. 117/2017).



2. L'associazione persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione;
- b) promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale;
- c) promuovere la tutela dell'ambiente naturale.

3. Per raggiungere gli scopi e finalità suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) realizzazione, manutenzione e gestione di rifugi e bivacchi;
- b) tracciamento, realizzazione e manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
- c) diffusione della frequentazione della montagna e organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, cicloescursionistiche, di torrentismo, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o organizzazione e gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, cicloescursionistiche, di torrentismo, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di soci come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alla lett. c) e d);
- g) promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione e la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- h) promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente

montano;

- i) organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, cicloescursionistiche, di torrentismo, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
 - j) curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;
 - k) provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;
 - l) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
4. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4 – Ordinamento interno - Utilizzo locali sede

- 1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati maggiorenni con almeno due anni di iscrizione possono esservi eletti.
- 2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. I soci minorenni, come da norma di legge, non hanno diritto di voto, non vengono conteggiati ai fini del calcolo del Quorum nelle adunanze dell'assemblea e non possono assumere cariche né diventare membri degli organi dell'associazione.
- 3. Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II SOCI

Art. 5 – Soci

- 1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione quali soci (di seguito anche denominati associati) le persone fisiche che intendano collaborare al raggiungimento degli scopi e non siano in contrasto con le categorie di soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.
- 2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

- 
3. Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.
 4. Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.
 5. Il Socio della Sezione che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.
 6. I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.



Art. 6 – Ammissione

1. Chiunque abbia interesse di aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.
2. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, decide entro 30 (trenta) giorni sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime i motivi della condizione risolutiva di diversa volontà.
3. In caso di rigetto della domanda di adesione, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.
4. Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 - Quota associativa

1. Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:
 - a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
 - b) la quota associativa annuale;
 - c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
 - d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
2. Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio,

mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 8 - Diritti e doveri dei Soci

1. I soci hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi; la partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Presidente, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Presidente.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota e del contributo associativo. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. I soci hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare le quote ed i contributi nella misura e nei termini fissati dal presente statuto e dagli organi competenti in materia.
4. Le quote ed i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
5. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Cessazione del rapporto associativo e sanzioni disciplinari

1. La qualità di socio si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni socio può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo della Sezione. Il recesso ha effetto immediato senza restituzione dei ratei della quota e dei contributi sociali versati. Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza;
 - b) morosità nel pagamento della quota sociale e dei contributi sociali entro i termini fissati dal presente statuto e dagli organi competenti in materia; a tal fine il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti i soci entro un termine congruo per poter

provvedere al versamento. Il socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione;

c) morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

2. Il socio può invece essere escluso, previa ammonizione, dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo pronuncia l'esclusione del socio e può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, in alternativa all'esclusione del socio, i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento disciplinare. Il Consiglio Direttivo può adottare i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.

5. L'esclusione ed i provvedimenti di radiazione adottati dal Consiglio Direttivo sono obbligatoriamente comunicati al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 10 - Ricorsi

1. In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti di esclusione e disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

Art. 11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

- 1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

TITOLO III **SEZIONI**

Art. 13 - Organi della Sezione

1. Sono organi della Sezione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il collegio dei revisori dei conti;
 - l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 14 – Assemblea dei soci: competenze e quorum

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci di età maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
2. L'Assemblea:
 - adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
 - elegge il Presidente sezionale;
 - elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
 - elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, nomina il soggetto incaricato della

revisione legale dei conti;

- 
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
 - approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
 - delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
 - delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
 - delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, da altro organo sociale o da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto al voto.

- 
3. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
 4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti della sezione; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione di sezione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 16 – Convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci maggiorenni della Sezione.
2. Nei casi di richiesta di un'assemblea da parte degli organi sociali o da parte di 1/10 dei soci iscritti il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale

deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della domanda. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

3. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente dell'associazione mediante affissione dell'avviso in sezione 10 (dieci) giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. È escluso il voto per corrispondenza.
4. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
5. L'Assemblea viene aperta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 17 – Partecipazione

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale e dei contributi relativi all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci.
2. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
3. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro dei soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota e dei contributi associativi annuali.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 18 – Presidente dell'assemblea - Segretario dell'Assemblea - commissione

1. L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 19 – Deliberazioni assembleari

- 
- 
1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.
 2. Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.
 3. Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.
 4. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - Composizione e funzioni

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea dei Soci, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 13 (tredici) oltre il Presidente secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - convocare l'Assemblea dei Soci;
 - proporre all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
 - nominare il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario e la Commissione Verifica Poteri;
 - redigere, collazionare e riordinare le modifiche dello Statuto della Sezione;
 - porre in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
 - adottare gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;

- deliberare sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
 - curare la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
 - deliberare la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e coordinarne l'attività;
 - deliberare la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente Statuto;
 - deliberare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
 - nella prima seduta utile decidere sull'ammissione di nuovi soci o esercitare la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
 - deliberare sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la Sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
 - curare l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto sezionale;
 - adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
6. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Vicepresidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.
7. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 21 – Durata e scioglimento

1. Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, può essere rieletto consecutivamente una sola volta, e può essere nuovamente eletto dopo almeno un anno di interruzione.
3. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a 3 (tre) riunioni consecutive.
4. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per il motivo di cui al comma 3, ovvero per dimissione, per incompatibilità sopraggiunta, per la perdita della qualità di socio o per qualsiasi altro motivo compatibile con le norme in vigore, il Consiglio Direttivo procede con i consiglieri superstiti; qualora il numero dei consiglieri mancanti comprometta il raggiungimento del numero legale, si applicano le norme regolamentari dei CAI (vedi comma 5 del presente articolo).
5. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei

nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Convocazione

- 
1. Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI, senza diritto di voto. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario, senza diritto di voto.

Art. 23 – Modalità di convocazione

- 
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni trimestre mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.
 2. All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.
 3. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

PRESIDENTE

Art. 24 – Compiti e nomina del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio; è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati, resta in carica per tre anni, è rieleggibile consecutivamente una sola volta, mentre può essere nuovamente eletto dopo almeno un anno di interruzione; egli può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo il potere di rappresentanza; ha la firma sociale; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) sottoscrivere la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
 - e) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - f) presentare all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 25 – Compiti del Tesoriere

1. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 26 – Compiti del Segretario

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 27 – Composizione e durata

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. È costituito da almeno tre componenti, con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti ed esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.
3. È compito dei Revisori dei conti:
 - l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
 - il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
 - la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.
4. L'organo di controllo, qualora deve essere nominato in base all'art. 30 del d.lgs. 117/2017, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
5. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
6. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
7. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
8. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
9. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
10. È compito dell'organo di controllo:

- 
- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 ed 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

11. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.



12. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 28 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

TITOLO IV CARICHE SOCIALI

Art. 29 – Condizioni di eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:
 - siano iscritti all'Associazione da almeno due anni;
 - non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;

- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
 - siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal regolamento generale del Club Alpino Italiano.
2. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.
 3. Non possono essere eletti alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano Sede Legale o quanti intrattengano un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali.

Art. 30 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro del collegio dei revisori dei conti.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 31 – Commissioni, Gruppi e Scuole

1. Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 32 – Costituzione

1. Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal

Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

- 
2. Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO



Art. 33 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statuari.
2. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.
3. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
4. I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 34 – Esercizio sociale

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Art. 35 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più

sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 36 - Tentativo di conciliazione

1. La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello provinciale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Proviviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Proviviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.
2. Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Art. 38 - Norma transitoria

1. Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad inserire nel presente Statuto ogni altra disposizione necessaria per adeguare lo statuto alle prescrizioni del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 ed alle norme di attuazione, comprese quelle richieste dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del CAI nell'ambito delle sue competenze in ordine all'approvazione delle modifiche statutarie a norma del precedente art. 37.

Stefano Pilati

Marjani



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO DI DOCUMENTO CARTACEO

Copia conforme all'originale su supporto cartaceo conservato nella mia raccolta e firmato ai sensi di legge. Si compone di venti facciate e sostituisce l'originale ad ogni effetto di legge (Art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Imposta di bollo assolta all'origine in modo virtuale.
Merano, 26 maggio 2021

Firma digitale del Notaio Benjamin Tengler
Certificato di firma valido dal 25/08/2020 al
25/08/2023

Certification Authority: Consiglio Nazionale del
Notariato